

Liquidità sostanziale e liquidità processuale nella c.d. compensazione impropria

Cass. Sez. II Civ. 4 marzo 2024, n. 5672 ord. - Di Virgilio, pres.; Guida, est. - Az. Agricola Po.Cl. (avv. Tapparo) c. AGEA. (Conferma App. Trieste 19 dicembre 2018)

Agricoltura e foreste - PAC - Compensazione impropria o atecnica tra il credito per i contributi della PAC e i debiti per il prelievo supplementare relativo alle quote latte - Condizioni.

È ammissibile la compensazione impropria o atecnica tra il credito dell'agricoltore per i contributi dell'Unione europea derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e i debiti dello stesso per il prelievo supplementare relativo alle quote latte, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito. Questo principio si fonda sull'unitarietà del rapporto tra il regime delle quote latte e il sistema PAC, che richiede l'effettivo recupero delle somme dovute dai produttori di latte che hanno superato i limiti nazionali, mediante una procedura che prevede la verifica e l'inserimento dei debiti e crediti dell'agricoltore in un Registro nazionale. La compensazione tra queste voci è considerata parte integrante del sistema della PAC, conformemente al diritto dell'Unione, il cui principio di primazia richiede che le norme nazionali siano interpretate in modo conforme alla normativa europea.

Il testo dell'ordinanza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. - Introduzione. Con l'ordinanza 4 marzo 2024, n. 5672, la II Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione è tornata ad occuparsi dei rapporti tra il credito vantato dall'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla politica agricola comune (c.d. PAC)¹ e i debiti a suo carico per il prelievo supplementare relativo alle quote latte².

In particolare, gli Ermellini hanno inteso dare continuità all'indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di legittimità³ secondo cui tra il credito ed il debito dell'agricoltore testé menzionati ricorre la c.d. compensazione impropria o atecnica «a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità».

Ciò consegue, secondo l'indirizzo pretorio in analisi, direttamente dalla disciplina unionale del sistema della PAC di cui è parte integrante il regime delle quote latte, sistema il cui corretto funzionamento richiede il recupero delle quote dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, «previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e i crediti dell'agricoltore». Per cui, attesa la natura unitaria del rapporto, la compensazione si traduce in un mero accertamento contabile delle poste attive e passive.

In linea di continuità con quanto espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23225/2016⁴, la pronuncia in commento ha, inoltre, ribadito il requisito della certezza del credito opposto in compensazione, quale presupposto della liquidità, la cui prova, in presenza di contestazione da parte del produttore, grava in capo all'ente creditore.

¹ Per una ricostruzione generale del sistema della PAC GIUFFRIDA, *La nuova PAC: scelte e criticità*, in *Riv. dir. alim.*, 2023, 4, 16 e ss.; COSTATO, *La PAC in tempi di crisi: dalla lunghezza dei fagiolini alla riscoperta della sovranità alimentare*, *ivi*, 2021, 4, 1 e ss.; ALBISINNI, *La direttiva 2019/633 tra PAC e mercati*, *ivi*, 2021, 4, 7 ss.; CAGLIERO - D'ALICANDRO - CAMAIONI, *Il New Delivery Model e la lettura della performance nella PAC 2023-27, tra opportunità, criticità e incertezze*, in <https://agriregionieuropa.univpm.it>, 2021; CARLONI, *La "nuova politica agricola comune" sotto accusa: le ragioni degli agricoltori in rivolta*, in questa Riv., 2024, 1 e ss.; DI BIANCHI, *La PAC "camaleontica" alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, 592 e ss.

² Tra i molti contributi sul tema si segnalano BERTOLINO, *Compensazione impropria tra credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e debiti per prelievo supplementare relativo alle quote latte*, in ilforoitaliano.it, 16 novembre 2020.

³ In questo senso, da ultimo, Cass. Sez. I 23 maggio 2022, n. 16530 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2022; Cass. Sez. I 27 dicembre 2021, n. 41593, in *dejure.it* e Cass. Sez. I 3 novembre 2020, n. 24325, in *Guida al diritto*, 2021, 2.

⁴ Cass. Sez. Un. 15 novembre 2016, n. 23225, in *Giur. it.*, 2017, 1313.

Sul punto, la II Sezione, nell'ordinanza in commento, ribadisce questo requisito tralattivamente, richiamandosi a quanto già espresso dall'ordinanza 23 maggio 2022, n. 16530, con cui la I Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la contestazione del controcredito in separato giudizio elide il presupposto della liquidità processuale e legittima l'esclusione della compensazione, atteso che «l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara».

Tuttavia, in tal modo la giurisprudenza di legittimità ha introdotto in via pretoria un requisito ulteriore e diverso da quelli previsti dalla legge, richiedendo accanto alla c.d. liquidità sostanziale la sussistenza della c.d. liquidità processuale, quale assenza di contestazione sul controcredito opposto in compensazione, ovvero accertamento della sua esistenza con sentenza con autorità di giudicato. Ma questa conclusione pare non essere condivisibile, secondo un autorevole indirizzo dottrinale, per le ragioni che si cercherà di esporre di seguito.

2. - La compensazione impropria: presupposti e regime normativo. Secondo un consolidato orientamento che costituisce diritto vivente⁵, laddove le contrapposte ragioni creditizie delle parti hanno fonte nel medesimo rapporto giuridico, anche di natura complessa come il collegamento negoziale, non si integra l'istituto della compensazione codicistica che presuppone l'autonomia dei rapporti, quanto piuttosto quello della compensazione impropria, che si risolve in un «accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere»⁶.

La unitarietà del rapporto fonte dei reciproci crediti giustifica la disapplicazione del regime codicistico della compensazione, che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, presuppone la alterità oggettiva dei rapporti fatti valere in compensazione.

Pertanto, nei limiti delle deduzioni delle parti e del principio della domanda, il giudice può procedere all'accertamento contabile del saldo tra passività e attività, risolvendosi il tutto in una mera operazione algebrica, anche in assenza di formale eccezione o domanda riconvenzionale di parte, a differenza di quanto previsto per la compensazione propria dall'art. 1242, comma 1, c.c.

Una tale conclusione si spiega in quanto il «giudice della pretesa creditizia» diviene giudice non solo del credito azionato, ma anche del rapporto obbligatorio da cui esso scaturisce; rientrerebbe tra i suoi ordinari poteri cognitori quello di procedere ad un mero accertamento di tale rapporto, ivi compreso l'accertamento di poste attive e passive. Pare superfluo precisare che un tale potere officioso trovi un intrinseco limite nei principi che governano l'azione civile, primi fra tutti il principio della domanda e quello dispositivo, in forza dei quali esso è esercitabile nei limiti in cui le allegazioni delle parti consentano di indagare la reciprocità di pretese creditizie, seppure l'esistenza del controcredito non costituisca oggetto di una specifica iniziativa processuale.

La compensazione impropria è sottratta, poi, alla regola fissata dall'art. 1242, cpv., c.c., a mente del quale la compensazione non è impedita dalla prescrizione di uno dei crediti, se essa non era compiuta al momento della coesistenza dei due debiti, con la conseguenza che i crediti connessi restano esposti ai relativi effetti estintivi. Si potrebbe tuttavia opporre a tale conclusione rassegnata dalla giurisprudenza⁷ l'unitarietà del titolo giuridico dei controcrediti, che dovrebbe deporre nel senso che l'operazione contabile del giudice, in cui si traduce la forma di compensazione in analisi, assume mero valore dichiarativo, come tale naturalmente retroattivo, e non costitutivo, così da doversi ritenere applicabile la regola appena richiamata anche alla compensazione impropria.

⁵ La sentenza capostipite viene individuata in RENDA, *La compensazione volontaria e impropria*, in PALADINI (a cura di), *L'estinzione dell'obbligazione senza adempimento*, Milano, 2010, 275 e ss.

⁶ Così, FACCIOLI, *La compensazione fra crediti connessi. Per una rielaborazione sistematica della c.d. compensazione impropria*, Milano, 2023, 111.

⁷ Cass. Sez. L 3 novembre 1986, n. 6426, in *Notiziario giur. lav.*, 1987, 83.

Appare, di contro, coerente con la ricostruzione dell'istituto offerta dalla giurisprudenza la caducazione dei divieti di compensazione stabiliti dall'art. 1246 c.c., atteso che i casi ivi contemplati si riferiscono a crediti sorgenti da rapporti unitari, tale che l'applicazione di questi divieti neutralizzerebbe in radice la predicabilità della stessa compensazione impropria.

La più significativa deroga di questa forma di compensazione rispetto a quella codicistica è costituita dalla disapplicazione del regime della compensazione giudiziale di cui all'art. 1243 c.c. (e, pertanto, dei requisiti dell'esigibilità e liquidità ovvero della facile e pronta liquidazione del credito che viene opposto in compensazione).

In questo senso, la ordinanza in commento, richiamandosi alla precedente giurisprudenza sul punto, ribadisce il requisito della certezza del credito opposto in compensazione, per cui «l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto (...) con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che li dichiara», ribadendo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2016, requisito che, tuttavia, continua a non convincere.

3. - Liquidità sostanziale vs. liquidità processuale tra interpretazione giurisprudenziale e dottrina delle Corti. Per indagare il tema della liquidità, occorre preventivamente soffermarsi sulla lettura strutturale della disposizione normativa dell'art. 1241 c.c.⁸, che identifica gli elementi costitutivi della compensazione, sia essa propria o impropria. In base a questa disposizione il fatto è costituito dalla presenza di due persone obbligate reciprocamente, a cui consegue come effetto *l'estinzione per compensazione*, effetto complesso ove la compensazione precede l'estinzione con natura di «struttura di effetto mediano prima della estinzione»⁹, operando sempre sul piano sostanziale e mai processuale, quand'anche dichiarata in sede giudiziaria. Conseguentemente, l'accertamento della compensazione fonda l'estinzione dei reciproci debiti per le quantità corrispondenti, cosicché la produzione di tale effetto rende necessario che le due prestazioni siano suscettibili di misurazione secondo il requisito della patrimonialità della prestazione, ossia di una misurazione quantitativa.

La c.d. «attuazione dell'effetto»¹⁰ viene, poi, consegnata alle modalità previste dagli artt. 1242 e ss., c.c., le quali norme, tuttavia, non incidono sulla struttura sostanziale della fattispecie, la quale è chiaramente costruita nel senso di presupporre la coesistenza di debiti quantitativamente misurabili e, di conseguenza, determinati o facilmente determinabili nel loro ammontare, in quanto il riferimento alle «quantità corrispondenti» implica «come minimo una equivalenza di *quid* quantitativo attraverso un *medium*»¹¹.

Ma anche le successive norme e, in particolare, l'art. 1243 c.c., dedicato alla compensazione giudiziale, confermano la validità di tali conclusioni, ove si consideri che subordinano la compensazione giudiziale ai requisiti della esigibilità e liquidità che si riferiscono alle «quantità corrispondenti».

Con particolare riferimento alla liquidità, in forza di quanto ora esposto, è evidente che il nostro legislatore ne accolga una accezione sostanziale – quantitativa e «statico-esistenziale»¹², cosicché la liquidità del credito si apprezzi con riferimento alla deducibilità della sua esistenza e del suo ammontare dal titolo costitutivo e non dal contegno stragiudiziale o giudiziale delle parti del rapporto obbligatorio.

Nessuno dubita della natura sostanziale dell'istituto della compensazione, che condiziona quale effetto mediano il risultato finale dell'estinzione dei controcrediti. Se l'effetto giuridico è «ogni valore giuridico condizionato, ogni valore giuridico assunto dal diritto positivo sotto la condizione che si sia prodotta una precedente situazione di fatto»¹³, ed opera sul piano sostanziale, il valore giuridico della compensazione

⁸ Per un ampio ed approfondito approfondimento su tale lettura si veda GORASSINI - TESCIONE, *Della compensazione. Artt. 1241-1252*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da Busnelli, Milano, 2013, 2 ss.

⁹ *Ibidem*, 5.

¹⁰ Per la struttura della norma qui riportata si veda FALZEA, *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, 432 ss.

¹¹ Così GORASSINI - TESCIONE, *op. cit.*, 6.

¹² Cfr. PERLINGIERI, *Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Roma-Bologna, 1975, 293.

¹³ Così FALZEA, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, *Dogmatica giuridica*, Milano, 101.

si produce esclusivamente in forza della coesistenza tra due debiti esistenti e misurabili quantitativamente in forza del loro titolo.

La questione in ordine al requisito della liquidità del debito andrebbe risolta sul piano della situazione giuridica, intesa quale contenuto della proposizione giuridica fondamentale che è la norma¹⁴. E la norma, nel caso che ci occupa, non riferisce di comportamenti delle parti, ma di «due persone obbligate l'una verso l'altra», imponendo di volgere lo sguardo verso il titolo dei rispettivi debiti obbligatori, unico elemento idoneo alla verifica dell'esistenza o non esistenza della liquidità.

Alla luce di questa ricostruzione si comprende l'insostenibilità dell'ormai unanime indirizzo pretorio, ribadito dalla pronuncia in commento, secondo cui accanto alla liquidità sostanziale si pone la liquidità processuale, quale ulteriore elemento costitutivo della fattispecie. In particolare, secondo tale teorica che trova echi dottrinali¹⁵, affinché operi la compensazione è necessario che il credito opposto sia non contestato ovvero la sua esistenza sia stata accertata con autorità di giudicato, non essendo nemmeno sufficiente la provvisoria esecuzione riconosciuta con una sentenza ancora impugnabile.

Tale orientamento preclude la compensazione in presenza di un credito *sub iudice*, non potendo operare neanche gli strumenti cautelativi di cui all'art. 1246, comma 2, c.c., che presuppongono che l'accertamento del controcredito avvenga da parte del giudice innanzi al quale la compensazione è fatta valere.

Per tale via si giunge ad una alterazione dei rapporti tra diritto sostanziale e processuale, dimenticando come «l'accertamento sotteso alla cosa giudicata in punto di certezza (...) non aveva alcun rilievo ai fini dell'individuazione della coesistenza dei due crediti: tale coesistenza, infatti, si correlava alla contemporanea operatività della fattispecie costitutiva dei due crediti a livello sostanziale, mentre l'accertamento giudiziale di ognuna di esse non aveva alcuna incidenza ai fini di detta operatività»¹⁶.

Il legislatore o l'interprete può far dipendere il verificarsi di un effetto giuridico sostanziale di vantaggio dai più disparati elementi, ma non anche dal contegno processuale della parte contro cui l'effetto dovrebbe operare, come, invece, la giurisprudenza richiede, facendo dipendere la compensabilità tra due crediti non dall'esistenza del credito di cui all'art. 1241 c.c., ma dalla non contestazione della sua esistenza ad opera della controparte nella sede giudiziale ove è azionato il credito principale.

Inoltre, non può non segnalarsi come in tal modo si giunga a far dipendere la tutela della parte dal contegno di un altro soggetto che è titolare evidentemente di un interesse antagonista, prestando il fianco a possibili abusi dello strumento processuale, con eccezioni o impugnative pretestuose volte a ritardare e/o neutralizzare la concreta efficacia del credito opposto in compensazione e a conseguire certamente l'utilità coltivata dalla controparte, ossia la soddisfazione della propria pretesa creditizia nonostante la sussistenza di un controcredito. Il tempo del processo, di tal guisa, si potrebbe porre a detrimento della parte che legittimamente ha opposto in compensazione il proprio controcredito, autorizzando forme di difese pretestuose fonti di danno non sempre «compensabile» con la condanna aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.

Infine, si contraddice lo stesso interesse tutelato dalla compensazione, la quale mira «all'allineamento di due mondi»¹⁷, ossia evitare inutili spostamenti di ricchezza che non siano giustificati dalla soddisfazione effettiva della pretesa creditizia, nonché il principio di economicità del sistema¹⁸ che mal tollera plurime prestazioni non finalizzate all'acquisizione di un reale valore economico del ricevente con aumento delle spese di adempimento¹⁹.

La giurisprudenza giunge ad introdurre un elemento costitutivo del fatto non previsto dal legislatore, non per il tramite di una fisiologica attività interpretativa, sia essa estensiva o analogica, ma attraverso quella

¹⁴ *Ibidem*, 116.

¹⁵ Fra tutti, DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, Milano-Messina, 1965, 222.

¹⁶ Cass. Sez. III 11 settembre 2015, n. 18001 ord., in *Diritto & Giustizia*, 14 settembre 2015.

¹⁷ Così si esprimono GORASSINI - TESCIONE, *op. cit.*

¹⁸ RUPERTO, *Giurisprudenza sul codice civile*, Milano, 2012, 651.

¹⁹ BIANCA, *Le obbligazioni*, Milano, 1993, 479 ss.

che autorevole dottrina²⁰ definisce *dottrina delle Corti*, ossia fornendo una lettura degli istituti priva di qualsiasi addentellato normativo e orientata su considerazioni di politica normativa che dovrebbero essere riservate all'autonomia legislativa.

4. - Conclusioni. Sulla base delle riflessioni testé svolte, con la pronuncia in commento la Corte di cassazione continua a imporre un requisito non scritto né desumibile dal sistema della compensazione, addivenendo a contraddire la stessa struttura della fattispecie, mossa, più che da considerazioni di principio, da esigenze di celere definizione del contenzioso che sempre più orientano l'*agere* giurisdizionale.

Il principio della ragionevole durata del processo non può, tuttavia, essere affermato a scapito delle istanze sostanziali di tutela e delle strutture fondanti la dogmatica del sistema del diritto civile, certamente non superabili dal giudice (soggetto soltanto alla legge).

La normativa sulla compensazione indica chiaramente come il dibattito intorno ai suoi requisiti vada risolto volgendo lo sguardo al piano sostanziale della situazione giuridica, la quale è identificata dalla pretesa al bene della vita e al titolo. Pertanto, è il titolo l'elemento che consente di affermare o negare la coesistenza dei crediti e quindi l'operatività della compensazione, non anche condotte processuali da parte di un soggetto che ha evidentemente un interesse antagonista rispetto alla pretesa fatta valere dal titolare del credito opposto in compensazione.

Nel caso affrontano dall'ordinanza in commento l'applicazione delle coordinate ermeneutiche in questa sede proposte determinerebbe il riconoscimento dei requisiti della compensazione impropria, atteso che non vale ad escludere la liquidità del controcredito opposto in compensazione da AGEA la mera contestazione dello stesso dinnanzi al giudice amministrativo.

Gli Ermellini, correttamente, riconoscono la unitarietà dei controcrediti litigiosi, ove «il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali», ma giungono ad escludere la compensazione sulla base della sola impugnativa del provvedimento parasanzionatorio. Si dà, pertanto, rilievo per negare un effetto sostanziale, quale l'estinzione delle reciproche obbligazioni, ad un mero fatto processuale, senza indagare il titolo dei rispettivi controcrediti.

Tale titolo è il sistema europeo PAC, ove la normativa nazionale sanziona i produttori di quote latte in eccedenza rispetto ai limiti legislativi e fa corretta applicazione dei principi e delle norme eurounitarie che governano la materia, principi fissati in apposito regolamento UE, e diretti a contingentare la produzione di latte per conseguire un equilibrio tra consumo e produzione.

Conseguentemente, il controcredito vantato da AGEA, fondato sul superamento dei quantitativi nazionali di riferimento, è liquido in quanto trova fondamento in questo sistema normativo integrato da una normativa europea cogente (il regolamento) ed una normativa nazionale attuativa, che richiede il recupero del prelievo supplementare relativo alle quote latte per un corretto funzionamento ed assetto concorrenziale del mercato.

Negando, di contro, la compensabilità tra contributi vantati dall'agricoltore e questo prelievo, contestato dinnanzi al giudice amministrativo, si finisce, da un lato, per consolidare interpretazioni nazionali in contrasto con gli obblighi europei (si reca un vantaggio, almeno immediatamente, ai produttori di latte perceptor dei contributi PAC che superano i limiti di produzione imposti), dall'altro si giunge a riconoscere un effetto sostanziale alla mera azione di annullamento idonea a paralizzare la pretesa creditizia vantata dall'Amministrazione, nonostante questa pretesa trovi legittimazione nello stesso sistema PAC.

Questo sistema, che costituisce il titolo giuridico unitario dei crediti antagonisti, qualifica la pretesa creditizia di AGEA come liquida, essendo essa fondata sul superamento di un regime normativo che attua una precisa politica europea.

Nonostante queste coordinate interpretative siano autorevolmente sostenute dalla migliore dottrina, la

²⁰ SASSANI, *La deriva della Cassazione ed il silenzio dei chierici*, in www.judicium.it.

Cassazione, nella decisione in commento, rigetta il ricorso proposto da AGEA, ritenendo che la valutazione del primo giudice circa il difetto di certezza del credito eccedito in compensazione dall'Agenzia pubblica sia incensurabile in sede di legittimità.

Ancorché risulti condivisibile lo sforzo ricostruttivo in ordine alla configurabilità della compensazione impropria tra c.d. quote latte e credito «pubblico», la persistente affermazione da parte dell'ordinanza del 4 marzo 2024, n. 5672 della Corte di cassazione – in linea di continuità con la citata ordinanza del 23 maggio 2022, n. 16530 – della liquidità processuale di quest'ultimo credito, requisito rimesso alla valutazione del giudice di prime cure e non censurabile in sede di legittimità, desta molti dubbi in quanto rischia di vanificare una delle *rationes* del sistema della compensazione, ossia evitare reciproci spostamenti di ricchezza concretamente non soddisfattivi dell'interesse creditizio di cui all'art. 1174 c.c. Sulla sola base della impugnativa dei produttori e nonostante l'iscrizione a ruolo ai fini del recupero degli importi dovuti dai produttori agricoli, si vanificano le esigenze di tutela imposte dal diritto europeo e si verifica un sostanziale arretramento rispetto agli *standard* di economia *green* che sono sempre più presenti a livello internazionale.

Per tale via, si legittima indirettamente una produzione di latte in eccedenza rispetto al limite normativamente fissato, potendo sempre contare, i produttori eccedentari, sulla non neutralizzabilità della propria pretesa creditizia a titolo di contributi PAC in forza della mera contestazione del credito AGEA.

Il produttore diventa, così, *dominus* incontrastato della vicenda, perché, da un lato, ottiene soddisfazione del proprio credito e, dall'altro, paralizza la pretesa «restitutoria» vantata da AGEA, venendo rimessa la produzione di ogni effetto sostanziale della complessa vicenda, alla sua sola iniziativa, legittimando anche suoi comportamenti antisociali e contrastanti con il fondamentale dovere di solidarietà sociale, così solennemente enunciato all'art. 2 Cost.

Mariasofia Guerrero